



anno in cui, con l'entrata in vigore della citata Legge Ponte, si definì l'obbligo di un titolo edilizio (allora ancora definibile come licenza edilizia ed oggi come permesso di costruire o SCIA) per le opere realizzate sull'intero territorio comunale.

Occorre inoltre considerare che la stessa legge 1150 del 1942 all'art. 33 aveva stabilito l'obbligo per i Comuni di dotarsi di un regolamento edilizio che distinguesse le norme riguardanti il nucleo edilizio esistente, le zone di ampliamento e il restante territorio.

Si può dunque ipotizzare, considerando il susseguirsi delle appena citate leggi, che:

- ricorreva l'obbligo dell'autorizzazione nel caso di costruzione eseguita tra il 1937 e il 1942;
- non ricorreva l'obbligo della licenza nel caso di costruzione realizzata tra il 1942 e il 1967 se ricadente fuori dal centro abitato e purché il comune fosse sprovvisto di disposizioni regolamentari che imponessero la licenza per eseguire trasformazioni nel territorio agricolo (in tal senso anche la circolare ministeriale del 1985 n. 3357/25 sul primo condono edilizio).

3. Nel caso illustrato, gli uffici comunali hanno richiesto una documentazione a dimostrazione della data di costruzione dell'edificio, al fine di accertare che la costruzione fu realizzata in un'epoca in cui, fuori dal centro edificato, non era prevista la necessità del titolo edilizio. La dimostrazione della data di esecuzione dell'edificio non può avvenire mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ma sono necessari riscontri documentali come le foto aeree, le planimetrie allegate a vecchi regolamenti edilizi o strumenti urbanistici che abbiano rilevato la presenza della costruzione, contratti di compravendita e contratti agrari che descrivano il manufatto oggetto del contratto stesso e ogni altro atto da cui si possa dedurre con ragionevole certezza l'epoca della costruzione.

Cordiali saluti.

F.to Dott. Giovanni Santangelo

*Firmata digitalmente*

GS/la